



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. n. 1/2021**

**(Proc. P.A. 65/2018)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta** – Presidente Relatore

**Avv. Simone Colla** - Componente

**Avv. Pierfrancesco Viti** - Componente

per decidere in ordine al deferimento del Sig. GIULIO GAROFALO (Tessera FISE n. 4593/Q)

### **PREMESSO CHE**

- la Procura Federale, con atto di incolpazione ed allegata produzione documentale depositato in data 29 gennaio 2021, contestava al Sig. Garofalo la violazione dell'art. 1, co. 2, del Regolamento di Giustizia della Fise (d'ora in poi Reg. Giust.), in combinato disposto con l'art. 10 co. 1 dello Statuto Fise, per il mancato pagamento della somma di € 180,00 nei confronti de 'Il Cavaliere Country Club' per il Concorso A\* + PROGETTO SPORT del 27/29 luglio 2018;
- ai sensi dell'art. 48 Reg. Giust., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione del procedimento per il 29 marzo 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione all'Incolpato ed alla Procura Federale;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- non risultando il Deferito tesserato Fise e, pertanto, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 31, comma 2, Reg. Giust., il Tribunale federale avviava indagini anagrafiche d'ufficio presso il Comune di Eboli, individuando la residenza anagrafica presso cui trasmettere la convocazione;
  - all'udienza del 29 marzo 2021 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, dava atto della mancata costituzione del Deferito e ne dichiarava, previa verifica della ritualità della convocazione, la contumacia;
  - all'esito dell'esame della documentazione agli atti, il Tribunale Federale, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alla Procura termine fino al 3 aprile 2021 per rassegnare le proprie conclusioni;
  - il 31 marzo 2021 la Procura depositava le note conclusionali osservando che *“il mancato pagamento della somma di €180,00 da parte del sig. Giulio Garofalo nei confronti della A.S.D. Il Cavaliere Country Club per il Concorso A\* + PROGETTO SPORT del 27 e 29 luglio 2018, risulta accertato dalle evidenze acquisite dall'Ufficio del Procuratore federale nell'ambito della fase istruttoria”* e che, inoltre, *“anche alla luce della condotta processuale del Deferito (che non si è costituito nel presente giudizio disciplinare), la commissione delle infrazioni disciplinari lui contestate appare pacifica”* e, pertanto, chiedeva l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di euro 500,00 (trecento/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) Reg. Giust.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la comunicazione con cui, il 21 settembre 2018, il circolo “Il Cavaliere Country Club” sollecitava il Sig. Giulio Garofalo al pagamento del debito, è stata restituita al mittente (come anche attestato dalla comunicazione del 4 ottobre 2018 da parte del



- medesimo Circolo al C.R. Campania) per mancato recapito presso l'indirizzo risultante nel tesseramento;
- sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale intendimento di deferimento sia l'atto di deferimento risultano inviati a mezzo posta raccomandata all'indirizzo risultante sulla scheda tesseramento del 2018;
  - detti atti risultano entrambi restituiti al mittente per irreperibilità del destinatario;
  - come provato dalla certificazione resa dal Comune di Eboli la residenza anagrafica del Deferito non coincide più con l'indirizzo risultante nella scheda del tesseramento;
  - che, pertanto, la comunicazione dell'atto di deferimento non è andata a buon fine.

#### OSSERVATO

- che l'art. 31 Reg. Giust. nonché l'art. 11 Cod. Giust. Sport. prevedono che *"Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata"*;
- che, tuttavia, per la prima comunicazione si prevede che essa possa in ogni caso *"essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo"*;
- che, ai sensi delle richiamate disposizioni, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo, l'associazione deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni presso cui, tra l'altro, vengono trasmessi gli atti destinati ai tesserati dell'associazione medesima;
- che la Procura, in considerazione del mancato rinnovo del tesseramento da parte del Sig. Garofalo, ha provveduto all'invio delle comunicazioni presso la residenza anagrafica risultante negli archivi federali nella scheda tesseramento;
- che detta residenza, tuttavia, non coincide con la residenza anagrafica del Deferito;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- che, pertanto, senza dubbio alcuno, la notifica deve essere considerata inesistente mancando la stessa di conformità rispetto alla normativa regolamentare delle comunicazioni degli atti preprocessuali;
  - che *“l’omessa notifica nel rispetto delle prescrizioni formali assume incidenza non soltanto con riguardo all’eventuale lesione del diritto di difesa, che la costituzione in giudizio potrebbe sanare, bensì anche con riguardo all’accesso agli strumenti di definizione anticipata del giudizio - nella specie l’istituto dell’applicazione consensuale di sanzioni senza in colpa azione - che, una volta esercitata l’azione disciplinare, non è più dato ottenere”* (CGS, IV Sez., n. 2/19).

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto,

**DICHIARA**

improcedibile l’azione disciplinare esercitata nei confronti del Sig. Giulio Garofalo.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 9 aprile 2021

**PRESIDENTE RELATORE:** f.to Avv. Valentina Mazzotta

**COMPONENTE:** f.to Avv. Simone Colla

**COMPONENTE:** f.to Avv. Pierfrancesco Viti